

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BOSSI, DUJANY e RUBNER**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 SETTEMBRE 1987

Integrazione alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, concernente misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità

ONOREVOLI SENATORI. – Il divieto di soggiorno e l'obbligo di soggiorno previsti rispettivamente dal secondo e terzo comma dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, prevedono che – in caso di particolare pericolosità – possa essere imposto rispettivamente «il divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più province» e «l'obbligo del soggiorno in un determinato comune» alle persone previste dall'articolo 1 della legge stessa. Dalla legge non è però prescritto alcun criterio circa la scelta del comune in cui, rispettivamente, può risiedere o in cui viene inviata la persona soggetta all'azione giudiziaria. Una carenza legislativa che ha dato luogo a scelte infelici causando reazioni da parte delle popolazioni e delle amministrazioni dei comuni scelti come

dimora coatta. Reazioni che trovano sacrosante giustificazioni nelle seguenti motivazioni:

a) sovente il domicilio coatto non basta a recidere il legame tra il domiciliante e l'ambiente mafioso da cui lo si è inteso allontanare con il provvedimento giudiziario. Allora il domiciliante diviene una vera e propria metastasi attiva che – se è stata impiantata in un ambiente di cultura profondamente differente da quella originaria – può agire indisturbatamente come una vera e propria punta avanzata della malavita mafiosa della sua regione di origine. Si verifica, in altre parole, che la cultura della regione, presso cui è inviato il soggiornante, non sa sviluppare spontaneamente comportamenti difensivi nè tanto meno reazioni mirate di contenimento contro un

tipo di delinquenza che gli è estranea. Ciò è stato osservato numerose volte e con particolare evidenza nei casi dei sequestri di persone avvenuti nelle regioni cisalpine, quando proprio il domiciliante coatto risultava essere l'informatore indispensabile del gruppo mafioso che operava materialmente il sequestro;

b) altrettanto sovente il domiciliante coatto - eludendo la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza - finisce per costituire un punto di riferimento per la malavita locale che acquisisce, in questo modo, mentalità e tecniche criminali più violente e crudeli e, soprattutto, sposta il suo campo d'azione nell'area dello spaccio di droga;

c) l'obbligo di ricevere il domiciliante coatto e il conseguente onere per il suo mantenimento - che ora viene coperto soltanto in minima parte dal sussidio corrisposto al comune dallo Stato - ricadono sull'amministrazione comunale, contrastando in ciò con ogni principio di autonomia dei poteri locali;

d) il fatto che la pratica del soggiorno obbligato assomigli in modo impressionante a vecchie tecniche del colonialismo anglo-francese, che soleva inviare la propria feccia

nelle colonie del «nuovo mondo», offende gravemente la dignità dei popoli che sono costretti ad ospitare i soggiornanti colpiti dalla legge n. 1423. Popoli dello Stato italiano, che non possono più oltre tollerare passivamente una imposizione che, ad esempio, ha avuto e ha sempre più un peso determinante nell'avvelenare i rapporti tra popolazioni cisalpine e immigrati meridionali. Poichè proteste dei cittadini, prese di posizione di autorità, minacce di dimissioni di amministrazioni comunali non hanno sortito finora l'effetto sperato, si evidenzia la necessità di integrare la legge n. 1423 con una normativa che - pur lasciando intatto l'impianto attuale - stabilisca:

1) che i comuni scelti per l'applicazione della legge succitata debbano appartenere a regioni contigue a quella di origine della persona colpita dall'azione giudiziaria;

2) che lo Stato debba farsi carico interamente dell'onere di mantenimento del domicilio coatto.

Si propone pertanto l'integrazione della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, con gli articoli di cui al seguente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 13 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, sono aggiunti i seguenti articoli:

«Art. 13-*bis.* - 1. I comuni in cui può risiedere la persona colpita dal divieto di soggiorno o nei quali è destinato il soggiornante obbligato devono essere compresi nella regione di origine del soggiornante, o in regioni confinanti e comunque contigue ad essa.

Art. 13-*ter.* - 1. Lo Stato si fa carico di ogni onere relativo al mantenimento del domiciliato coatto».